

Index

1.1 PESCIARA CARD	3
1.2a CONSTRAINT BY THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION FOR THE PESCIARA DEPOSIT (MINISTERIAL DECREE 08.20.1963)	11
1.2b CONSTRAINT OF THE MINISTRY OF CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE (MINISTERIAL DECREE 09.22.1992)	15
1.2c CONSTRAINT OF THE MINISTRY OF CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE FOR THE OUTCROPS OF MONTE POSTALE (MINISTERIAL DECREE 15.09.1992)	21
1.3 POSITIVE OPINION OF SUPPORT FOR THE CANDIDACY PROCESS BY THE SUPERINTENDENCY OF ARCHAEOLOGY, FINE ARTS AND LANDSCAPE FOR THE PROVINCES OF VERONA, ROVIGO AND VICENZA (PROT. 12950 OF 06/25/2020 AND PROT. 36873 OF 12/05/2023)	25
1.4 VENETO REGION - SHARING OF THE CANDIDACY PROCESS (REGIONAL COUNCIL RESOLUTION NO. 131 OF 07 FEBRUARY 2018)	31
1.5 LESSINIA REGIONAL NATURAL PARK CONSTRAINT (LAW NO. 1/90) PROTECTION OF THE BOLCA AND RONCÀ COMPONENTS	35



1.1

PESCIARA

CARD

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SI
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00590357
ESC - Ente schedatore	S32
ECP - Ente competente	S32

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	giacimento paleontologico
OGTA - Livello di individuazione	sito localizzato e circoscritto
OGTN - Denominazione e numero sito	Bolca

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Vestenanova
PVCL - Località	BOLCA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Vestenanova
CTSF - Foglio/Data	9/ 1992

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.221932883
GADPY - Coordinata Y	45.600683302
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.221793408
GADPY - Coordinata Y	45.600661845
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.221739764
GADPY - Coordinata Y	45.599996657
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.221986527
GADPY - Coordinata Y	45.599867911
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.222308392
GADPY - Coordinata Y	45.60006103
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.222458596
GADPY - Coordinata Y	45.600179047
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.222501511
GADPY - Coordinata Y	45.600339979
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.222372765
GADPY - Coordinata Y	45.600463361
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.222308392
GADPY - Coordinata Y	45.6006082
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.222115273
GADPY - Coordinata Y	45.600736946
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.221975798
GADPY - Coordinata Y	45.600951523
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.221932883
GADPY - Coordinata Y	45.600683302
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GABT - Data	19-6-2014
GABO - Note	(3758365) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
RE - MODALITA' DI REPERIMENTO	
RCG - RICOGNIZIONI	
RCGE - Motivo	rinvenimento fortuito
RCGM - Metodo	occasionale
RCGD - Data	1500, 1700
DSC - DATI DI SCAVO	
SCAN - Denominazione dello scavo	Pesciara di Bolca
DSCF - Ente responsabile	Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
DSCF - Ente responsabile	Museo Civico di Storia Naturale di Verona
DSCA - Responsabile scientifico	Salzani, L.
DSCA - Responsabile scientifico	Tintori, A., Sorbini, C., Zorzin, S.
DSCT - Motivo	ricerca scientifica
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	2009, 2010, 2011
DSCZ - Bibliografia specifica	"Pesciara di Bolca", in www.fastionline.it .
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Eocene inferiore
DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	periodo eocenico inferiore/ Luteziano
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi della stratigrafia
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	periodo eocenico inferiore/ Bartoniano
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi della stratigrafia

ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	periodo eocenico inferiore/ Priaboniano
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi della stratigrafia
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	mq
MISF - Superficie	5918.917989550887
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
CA - CARATTERI AMBIENTALI	
GEF - GEOGRAFIA	
GEFD - Descrizione	Vaio del Fiume.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Giacimento di fossili dell'Eocene inferiore (tra i 48,6 +/- 0,2 e i 33,9 +/- 0,1 milioni di anni fa), costituito da un pacco di strati calcarei pendenti verso SE, dello spessore complessivo di 19 m e con una superficie di pochi centinaia di metri quadrati. Sono stati estratti decine di migliaia di fossili riferibili a specie numerose, sia di animali che di piante: sono state individuate 180 specie di pesci (anche a scheletro cartilagineo come gli squali e ossificato come il dentice), come altre specie di vermi, crostacei, insetti, meduse, lamellibranchi, cefalopodi, rettili e uccelli; sono state riconosciute anche 250 specie di piante, oggi scomparse, ma che ricordano forme di vegetazione presenti negli attuali mari tropicali.
NSC - Notizie storico-critiche	Già alla fine del 1500 era presente una consistente raccolta di fossili di pesci di Bolca nel Museo di Francesco Calceolari a Verona; nel 1700 si intensificarono le ricerche e successivamente un'altra importante raccolta di fossili fu trasferita a Parigi da Napoleone. Dagli inizi del 1800 il giacimento è di proprietà della famiglia Cerato che vi ha scavato fino ai giorni nostri. Fossili provenienti da Bolca sono presenti in molti musei del mondo, ma la raccolta più cospicua si trova al Museo Civico di Storia Naturale di Verona. L'importanza e unicità del giacimento sono dovute non solo alla straordinaria quantità di fossili, ma anche alle numerose specie rappresentate.
NCS - Interpretazione	Giacimento di fossili di origine marina, noto come "la Pesciara", riferibile all'Eocene inferiore.
MTP - MATERIALI PRESENTI	
MTPA - Assenza	MNP
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	scavo

ACQD - Data acquisizione	1500 - 2011
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1,3)
NVCE - Estremi provvedimento	1992/09/22
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.A.T.I. 2009
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) satellitare
FTAN - Codice identificativo	New_1403129148712
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1992/09/22
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbieri, G./ Medica, F.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00002568
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-36
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bannikov, A. F./ Zorzin R.
BIBD - Anno di edizione	2011
BIBH - Sigla per citazione	00002569
BIBN - V., pp., nn.	pp. 17-27
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Bortolin, Raffaella
RSR - Referente scientifico	Gonzato, Federica
FUR - Funzionario responsabile	Bressan, Marianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017

AGGN - Nome	Gabucci, Ada
AGGF - Funzionario responsabile	Bruno, Brunella
AN - ANNOTAZIONI	

1.2a

CONSTRAINT BY THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION FOR THE PESCIARA DEPOSIT

(MINISTERIAL DECREE 08.20.1963)

MODULARIO
P. I. - Belle Arti - 68



MOD. 41
(ANTICHITÀ E BELLE ARTI)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico ;

Ritenuto che il **terreno denominato " PESCIAIA "**

sito in Prov. di **VERONA**, Comune di **VESTENANOVA**
frazione di **BOLCA**, segnato in catasto a
numer **11-F.2 e 12-F.2** di proprietà (di comproprietà) di **GERATO MASSIMILIANO (3/4)**
e GERATO NOR' (1/4) di (paternità) **rispettivamente fu Erminio e fu Giuseppe**
confinante **con i terreni di proprietà dei sigg. Ramponi Candido (part.c.8-9)**
Dall'Ovo Domenico e Caliaro Marcello (part.c.6)

ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge perchè **contiene un giaci-**
mento di fossili ("PESCIAIA")

D E C R E T A :

Il **terreno**

come sopra descritto, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al proprietario domiciliato in **Bolca di Vestenanova** Via **Contrada Fusi** N. _____
a mezzo del messo comunale di **VESTENANOVA**
A cura del competente Soprintendente _____

ESSO VERR

quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 20 AGO 1963 195.....



IL MINISTRO

Edo Rodolfo

Per copia conforme:

Il Capo della Divisione

[Handwritten signature]

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministro della Pubblica Istruzione, io sottoscritto, messo del Comune di VESTENANOVA, ho, in data di oggi, notificato il presente decreto al Signor Cerato Massimiliano mediante consegna fattane al domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificatasi per lo stesso

Data 10/9/1963



IL MESSO COMUNALE

f.ma illeggibile

1.2b

CONSTRAINT OF THE MINISTRY OF CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE

(MINISTERIAL DECREE 09.22.1992)

MODULARIO
B.C.A. - 58

Mod. 8 (Serviz. Generale)



*Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1/6/1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

RITENUTO che il terreno comprendente un giacimento di fossili dell'Eocene inferiore sito in provincia di Verona, Comune di Vestenanuova, località Bolca, segnato in Catasto al foglio 9 particella 11, confinante a Nord con la particella n. 6, ad Est con il Vaio Boccavalle e la particella n. 21, a Sud e a Ovest con la particella n. 7, come risulta dall'unità planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 1/6/1939, n. 1089;

D E C R E T A:

ART. 1 - Il terreno, individuato nell'allegata planimetria catastale e descritto nell'allegata relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089, e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa al destinatario individuato nella apposita relata e al Comune di Vestenanuova.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 22 SET. 1992

VM/dm

Per copia conforme
IL SEGRETARIO

Per copia conforme
IL SEGRETARIO

IL MINISTRO

F.to RONCHEY

RELATA DI NOTIFICA

Oggi 24/10/1992 in Vestenanova VIA S'GIOVANNI Batt.
il sottoscritto ANSELMINI LUIGI Messo
comunale di Vestenanova ha notificato copia del presente atto al
Sig. CERATO MASSIMILIANO
a mani di STESSO

IL RICEVENTE



IL MESSO COMUNALE

Anselmi Luigi



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL VENETO
P A D O V A

R E L A Z I O N E

I fossili della "Pesciara" (foglio 9 mapp.11) di Bolca godono sicuramente di una fama a livello mondiale, sia per la loro importanza scientifica, sia anche per la loro bellezza e conservazione perfetta.

Sono noti da oltre quattro secoli.

Già alla fine del 1500 esisteva a Verona, nel Museo Naturalistico di Francesco Calceolari, una vasta raccolta di pesci fossili di Bolca.

Le ricerche si sono intensificate nel 1700 e un'importante raccolta di fossili è stata trasferita a Parigi da Napoleone.

Dagli inizi del 1800 il giacimento è proprietà della famiglia Cerato, che vi ha scavato ininterrottamente fino ai nostri giorni.

Esemplari di pesci fossili di Bolca sono diffusi in Musei di tutto il Mondo. La raccolta più cospicua e importante si trova presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

Il giacimento di fossili, la cosiddetta "Pesciara", si trova nella Val del Fiume a circa 2 km da Bolca.

Il giacimento, che si formò probabilmente nell'Eocene inferiore, è costituito da un pacco di strati calcarei pendenti verso SE, dello spessore complessivo di circa 19 metri e con una superficie di poche centinaia di metri quadrati.

I pesci e le piante si trovano in 5 livelli sovrapposti.

L'unicità del giacimento è dovuta non solo alle decine di migliaia di fossili estratti, ma soprattutto al gran numero di specie rappresentate, tale

MODULARIO
31/1 A.A.A.A. - 3



MOD. 2

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL VENETO

PADOVA

2.

da permettere una ricostruzione abbastanza chiara della vita di 50 milioni di anni fa.

Infatti assieme a circa 180 specie di pesci ed oltre a 250 specie di vegetali sono stati trovati: vermi, crostacei, insetti, meduse, lamellibranchi, cefalopodi, rettili ed uccelli. Tra le migliaia di esemplari trovati a Bolca vi sono pesci dallo scheletro cartilagineo, come gli squali, sia pesci con lo scheletro ossificato, come il dentice.

Le foglie e le piante fossili, che si trovano in altissimo numero negli strati con pesci del deposito, confermano pienamente i dati paleoecologici dell'ittiofauna. Sebbene si tratti di specie attualmente scomparse, esse ricordano però forme che vivono tuttora nei mari tropicali.

Il deposito della "Pesciara", dopo oltre 4 secoli di sfruttamento, si trova ora in una fase di esaurimento.

Pertanto si ritiene necessario e particolarmente urgente il provvedimento di vincolo di questo giacimento di fossili.

ROMA, il 22 SET. 1992
IL MINISTRO
F. DE ROBERTIS

IL DIRETTORE

(Dr. Luciano Salzani)

Luciano Salzani

PER COPIA CONSERVARE
IL COLLABORATORE




9600

9800

Comune di VESTENANUOVA
sezione _____ Foglio 9
Scala 1:2000

ROMA, il 22 SET. 1992
IL MINISTRO
F. DE RONCHI

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO



Il Collaboratore
SERGIO VALENTI

Motto Musele
354

Motto Musele 470

All

1.2c

CONSTRAINT
OF THE MINISTRY
OF CULTURAL AND
ENVIRONMENTAL
HERITAGE FOR
THE OUTCROPS
OF MONTE POSTALE
(MINISTERIAL DECREE 15.09.1992)

MODULARIO
B.C.A. - 58

Mod. 8 (Serviz. Generi)



*Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1/6/1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

RITENUTO che il terreno, interessato da un giacimento di fossili dell'Eocene inferiore, sito in provincia di Vicenza, Comune di Altissimo, località Monte Postale, segnato in catasto al foglio 6 del Comune di Altissimo, particelle nn. 479-480-481, confinanti a Nord con le particelle nn. 474 e 476, ad Est con la particella n. 477, a Sud con la particella n. 483 ed ad Ovest con la particella 527, come dall'unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

VISTI gli articoli 1 e 3 della legge 1/6/1939, n. 1089;

D E C R E T A:

ART. 1 - Il terreno, individuato nell'allegata planimetria catastale e descritto nella relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1/6/1939, n. 1089, e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nella apposita relata e al Comune di Altissimo.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto esso verrà quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 5 SET. 1992



IL MINISTRO

F.to RONCHEY

RF/dm

PER COPIA CONFORME
Il Direttore di Divisione

[Handwritten signature]

MODULARIO
Beni A.A.A.A. - 3



MOD. 2

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL VENETO - PADOVA

R E L A Z I O N E

I giacimenti fossiliferi del M. Postale (com. di Altissimo - VI) si trovano a breve distanza dalla famosa "Pesciara" di Bolca.

I sedimenti si deposero nell'Eocene inferiore, in un fondale prossimo alla costa in cui la profondità delle acque, solitamente limpide e calde, si doveva aggirare sui 30 metri. Per questo i fossili presenti si avvicinano a specie ancora viventi in mari tropicali o subtropicali.

Vi sono circa 250 forme diverse. Tra queste vi sono alghe, dicotiledoni, foraminiferi, coralli, brachiopodi, lamellibranchi, gasteropodi, cefalopodi, echinodermi, crostacei e pesci. I molluschi sono rappresentati da ben 91 generi. I pesci, che si trovano in alcuni livelli nella parte medio-inferiore del M. Postale, sembrano appartenere alle medesime specie di quelli della "Pesciara".

La flora è simile a quella del giacimento ad ittioliti con una forte prevalenza dei generi *Ficus* e *Delessertites*.

Gli strati fossiliferi sono costituiti da calcari di scogliera, calcari lastriformi e calcari ad alveoline; le buone condizioni di conservazione dei fossili sono dovute alla natura dei sedimenti calcarei a grana medio-fine ed alle azioni diagenetiche non troppo spinte.

Fino a non molto tempo fa quelli del M. Postale venivano considerati giacimenti fossiliferi minori; però la campagna di scavo del 1988 ha dimostrato l'eccezionalità del deposito.

Infatti sono stati recuperati due grandi esemplari di Pesce Angelo (*Eoplatax Papilio*), un grande esemplare di razza (*Raja*) e ben 146 esemplari di Ittioliti, filliti, granchi, semi e fiori.

Il loro interesse scientifico è stato giudicato di grande importanza.

Pertanto si ritiene necessario il provvedimento di vincolo di questo giacimento dei fossili.

ROMA

15 SET. 1992

PER COPIA CONFORME
Il Direttore di Divisione

IL DIRETTORE

(Dr. Luciano Salzani)

IL MINISTRO
F.to RONCHEY

Foglio n°

Comune ACTISSI RO....FG. 6 Scala 2000.

Mod. 8 RC N° 40792.... del 23-04-92.

Urgente Normale

Tributi L. 1..... Esente per 29 per Acquistare Reggione
Richiedente MINISTERO Beni Culturali 992 Capo Sezione 1 Compilatore

limitatamente ai mappali
...479-480-481...




**ESENTI DA DIRITTI E IMPOSTE NEL
L'INTERESSE DELL'ANIMAZIONE STATALE**

ROMA li
15 SET. 1992



IL MINISTRO
F.to RONCHEY



1.3

POSITIVE OPINION OF SUPPORT FOR THE CANDIDACY PROCESS BY THE SUPERINTENDENCY OF ARCHAEOLOGY, FINE ARTS AND LANDSCAPE FOR THE PROVINCES OF VERONA, ROVI- GO AND VICENZA

(PROT. 12950 OF 06/25/2020
AND PROT. 36873 OF 12/05/2023)



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Prot. N. **12950**
Clas. **34.07.22**
Fascicolo **Unesco**
Pos. Mon. / Pos. Vincolo

Sottofascicolo **Val d'Alpone**

Verona, 25.06.2020

Al Presidente Associazione Temporanea di Scopo
Giamberto Bochese

bochese@libero.it

Risposta al foglio prot. n. del
Prot. SABAP-VR n. del

OGGETTO: Proposta di candidatura del sito "Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone" a sito Patrimonio Mondiale UNESCO. Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16.11.1972). Trasmissione.

Con la presente questo Ufficio trasmette il documento allegato nel quale appoggia la proposta di candidatura del sito di cui in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tinè

I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Antropologo Irene Dodi
irene.dodi@beniculturali.it

Funzionario Archeologo Gianni de Zuccato
gianni.dezuccato@beniculturali.it

Funzionario Architetto Marco Cofani
marco.cofani@beniculturali.it

23/06/2020 - Unesco, Val d'Alpone





Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Questa Soprintendenza ritiene di appoggiare convintamente la proposta di candidatura del sito *"Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone"* a sito Patrimonio Mondiale UNESCO e condivide le finalità riportate nel Piano di Gestione. Riconosce i valori culturali, naturali e geografico-territoriali propri dei territori della sudetta Valle, rappresentata dai nove territori comunali di Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, San Giovanni Ilarione, Roncà, Soave, Vestenanova (provincia di Verona), Altissimo, Crespadoro e Gambellara (provincia di Vicenza), che si caratterizza per la presenza di straordinarie testimonianze fossili dell'Eocene (Ypresiano-Priaboniano) fondamentali per ricostruire gli ambienti di vita marini e terrestri appartenenti a quell'epoca geologica.

Il patrimonio paleontologico dell'Eocene marino della Val d'Alpone è conosciuto a livello mondiale per l'elevata biodiversità e l'unicità della fauna marina, nonché per il gran numero di giacimenti fossiliferi diversificati (almeno 40 giacimenti puntuali), localizzati entro un territorio poco esteso.

Alcuni giacimenti paleontologici della Val d'Alpone possiedono in assoluto, a livello mondiale, la più antica e dettagliata storia delle ricerche documentata da oltre cinque secoli. Gli scavi storici, iniziati già prima del 1550, e le ricerche scientifiche più recenti hanno consentito di classificare la Val d'Alpone come un territorio comprendente giacimenti fossiliferi dell'Eocene fondamentali per ricostruire gli ambienti di vita marini e terrestri di quell'epoca e di quelle successive. Infatti, di particolare rilevanza, sono da considerare gli spettacolari giacimenti dell'Eocene inferiore di Bolca (Pesciara e Monte Postale), che hanno fornito le più importanti testimonianze paleontologiche relative alle faune ittiche di ambiente reefale, consentendo di definire i tempi e le modalità di evoluzione delle faune ittiche tropicali di tipo moderno. La Pesciara è il *Fossil-Lagerstätte* ypresiano più famoso e importante d'Italia e probabilmente al mondo.

I due giacimenti di Bolca forniscono informazioni uniche sulla grande biodiversità di vertebrati, invertebrati e vegetali, grazie a fossili eccezionalmente ben conservati, tutelati anche dal Parco Naturale Regionale della Lessinia come quelli dei Basalti Colonnari di San Giovanni Ilarione e degli Strati Fossiliferi di Roncà (L.R. 12/1990 e L.R. 23/2018).

L'area in questione, si caratterizza anche per la presenza di alcuni importanti giacimenti fossiliferi più recenti, ascrivibili al Pleistocene, e localizzati prevalentemente nel territorio di Soave, nonché di testimonianze antropiche

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Rtn San Felice, 3/a - 37121 VERONA - C.F. 80022500237 - Codice IPA: CER15F1

tel. 0458050111; fax 045597504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel. 0458050198

E-mail: ssabap-vr@beniculturali.it PEC: pbac-ssabap-vr@pec.beniculturali.it

Ufficio Esportazione: ssabap-vr.esporti@beniculturali.it

Sito Web <http://sbap-vr.beniculturali.it>

databili dal Paleolitico al Tardo Medioevo/età Moderna.

Tra questi si ricordano ad esempio ritrovamenti a Monte Bastia, a Monte Mirabello in comune di Montecchia di Crosara (rispettivamente CAV 49, 276, 277), a Maccadanzi di Castelvero e a Purga di Bolca in comune di Vestenanova (rispettivamente CAV 49, 99, 100). Per la natura delle evidenze venute alla luce nei siti in questione, molti studiosi hanno ipotizzato l'esistenza di probabili "castellieri", ovvero abitati fortificati dell'età del Bronzo situati in zone di altura come colline o altipiani, il cui impianto sfruttava quindi la morfologia propria del territorio.

Resti dell'antico tracciato della via Postumia romana sono presenti nei territori del comune di Gambellara, mentre cinque chiese romaniche spiccano nei territori di Montecchia, Monteforte, Vestenavecchia, San Giovanni Ilarione e Roncà. Al XV secolo risale lo straordinario Palazzo Vescovile di Monteforte, mentre al secolo successivo è databile l'insediamento di diverse ville, alcune delle quali ancora ben conservate.

Il paesaggio della Val d'Alpone è caratterizzato, sin dall'antichità, da una fiorente agricoltura imperniata sulla coltivazione della vite e dell'ulivo, nella parte centro-meridionale, a cui si affiancano i ciliegeti e i boschi di castagni in quella centro-settentrionale. L'immutata vocazione agricola della valle ha permesso la conservazione pressoché inalterata dei suoi caratteri paesaggistici tradizionali: anche nel corso del secondo Novecento, infatti, gli insediamenti umani hanno conosciuto uno sviluppo molto più contenuto ed equilibrato rispetto alle altre valli prealpine veronesi. L'opera dell'uomo si evidenzia, invece, nella particolare fusione con quella della natura lungo i morbidi versanti collinari, in cui anche le aree a maggior pendenza sono state raggiunte dalle viti grazie alla realizzazione di terrazzamenti sostenuti da muri a secco, quasi sempre realizzati con le tipiche rocce vulcaniche della zona. Il verde dei vigneti si alterna così al tipico colore scuro delle terre e delle rocce basaltiche, conferendo all'insieme paesaggistico un pregevole contrasto cromatico e un carattere peculiare all'interno dell'area veneta, e non solo.

In generale si può quindi affermare che la Val d'Alpone possiede un patrimonio paleontologico dell'Eocene marino riconosciuto a livello mondiale per l'elevata biodiversità e l'unicità delle faune marine a vertebrati e invertebrati, nonché presenta caratteristiche naturali e testimonianze culturali uniche e peculiari che meritano di essere tutelate e valorizzate. Una rappresentanza esaustiva dei più importanti resti fossili dell'Eocene rinvenuti nella Val d'Alpone è esposta nel Museo dei Fossili di Bolca e nel Museo Paleontologico di Roncà.

L'attività che questo Ufficio intende svolgere riguarda essenzialmente il rafforzamento delle azioni di tutela sul territorio che dovrà essere fatta in collaborazione con gli Enti sottoscrittori dell'Associazione. Per questo motivo si chiede la possibilità di entrare a farne parte attraverso la forma del Patrocinio.

Questa Soprintendenza ritiene importante sviluppare una tutela partecipata con gli enti pubblici che amministrano i territori. Oltre all'applicazione del codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 25), questo Ufficio verificherà se i comuni della Val d'Alpone hanno adottato nei P.A.T. norme che prevedono l'esecuzione di indagini archeologiche preventive nelle aree a rischio di rinvenimenti archeologici e paleontologici al fine di trasformare, quello che viene visto come un onere, in una compartecipazione.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prta San Fermo, 3/a - 37121 VERONA - C.F.: 80022500237 - Codice IPA: CRR15H

tel. 0458050111; fax 045977504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel. 0458050198

E-mail: sabap-vr@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

Ufficio Esportazione: sabap-vr.export@beniculturali.it

Sito Web <http://sabap-vr.beniculturali.it>

Nell'ottica, inoltre, della messa a punto e della futura adozione del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, questa Soprintendenza ritiene fondamentale promuovere una puntuale ricognizione del territorio facente parte del sito, finalizzata alla tutela dei suoi caratteri paesaggistici tradizionali, all'individuazione degli obiettivi di qualità e dei criteri necessari a guidare i futuri interventi di trasformazione del territorio.

Questo Ufficio chiede inoltre che il Piano di Gestione tenga in considerazione non solo i giacimenti fossiliferi della Val D'Alpone e le importanti funzioni didattiche dei due musei paleontologici esistenti sul territorio e scientificamente collegati al Museo di Storia Naturale di Verona, ma anche le sue testimonianze antropiche, tra cui il paesaggio, attribuibili a differenti contesti archeologici e ai complessi monumentali presenti.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tinè

I Responsabili dell'Istruttoria

Funzionario Antropologo Irene Doci irene.doci@beniculturali.it
 Funzionario Archeologo Gianni de Zuccato gianni.dezuccato@beniculturali.it
 Funzionario Architetto Marco Cofani marco.cofani-01@beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Pia San Fermo, 3/a - 37121 VERONA - C.F.: 80022500237 - Codice IPA: CER15H
 tel. 0458050111; fax 045597504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel. 0458050198
 E-mail: sabap-vr@beniculturali.it PEC: mbao-sabap-vr@pec.beniculturali.it

Ufficio Esportazione: sabap-vr.export@beniculturali.it

Sito Web <http://sabap-vr.beniculturali.it>

MIC|MIC_SABAP-VR_UO12|12/12/2023|0037598-P



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

Al Comitato Tecnico-Scientifico
ATS Val d'Alpone -
Faune, flore e rocce del Cenozoico
segreteria@valdalponeheritage.it

Risposta al foglio prot. n. / del 03/12/202/
Prot. in entrata n. 36873 del 05/12/2023

Oggetto: Val d'Alpone. Bolca, San Giovanni Ilarione, Roncà - DOCUMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE AREE PALEONTOLOGICHE DELLA VAL D'ALPONE E DELL'ALTA VALLE DEL CHIAMPO. Trasmissione documentazione di Proposta a candidatura sito patrimonio Mondiale UNESCO.

Parere

CON RIFERIMENTO alla trasmissione della documentazione in oggetto, inviata in data 03/12/2023 e acquisita agli atti di quest'ufficio in data 05/12/2023 con prot. 36873, considerate le caratteristiche dei giacimenti inseriti come più significativi nel sito seriale, che consentono di riconoscere tutti gli elementi che concorrono a definirne l'Eccezionale Valore Universale, questo ufficio conferma il parere positivo già espresso con apposita relazione (Ns. prot. 12950 del 25/06/2020) ed esprime formale sostegno al percorso di candidatura proposta.

IL SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria

Funzionario archeologo Paola Salzani

AREA II – UT VRE

E-mail: paola.salzani@cultura.gov.it



1.4

VENETO REGION SHARING OF THE CANDIDACY PROCESS

(REGIONAL COUNCIL RESOLUTION
NO. 131 OF 07 FEBRUARY 2018)

Bur n. 17 del 20/02/2018

(Codice interno: 363826)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 131 del 07 febbraio 2018

"Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone". Condivisione del percorso di candidatura a Sito Unesco.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si condivide l'avvio di un percorso di candidatura della "Val d'Alpone" a Sito della Lista Unesco del Patrimonio Mondiale, riconoscendone gli aspetti e i valori naturali di eccellenza nell'ambito del territorio veneto.

Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Val d'Alpone, con i suoi straordinari giacimenti fossiliferi, costituisce un territorio di enorme rilevanza scientifica sotto il profilo naturalistico a livello globale. L'eccezionale importanza dei fossili presenti all'interno delle rocce sedimentarie dell'Eocene e, più in generale, la storia geologica dell'area, fanno sì che la Valle sia sede di numerosi e significativi depositi paleontologici, tra cui si segnalano quello universalmente conosciuto di Bolca, ma anche quelli di Roncà e di San Giovanni Ilarione, da molti secoli oggetto di scavo e di studio. Tali giacimenti, offrendo un quadro diversificato di informazioni, consentono una ricostruzione ampia e completa delle variazioni biologiche, climatiche, ambientali e geologiche che hanno caratterizzato l'era dell'Eocene, nell'intervallo compreso tra 56 e 33,9 milioni di anni fa. Tra questi, il celebre giacimento della cosiddetta 'Pesciara' di Bolca, noto da circa cinque secoli per l'eccezionale conservazione dei fossili, è sicuramente a livello mondiale il più studiato, e risulta di grande interesse, poiché formato da un blocco di calcari stratificati, apparentemente isolato, entro rocce vulcaniche e/o vulcanoclastiche.

I diversi giacimenti paleontologici della Val d'Alpone rappresentano un selezionato e completo panorama marino dell'Eocene, in cui lo straordinario stato di conservazione, le dimensioni, la diversità e la rarità dei reperti fossili non hanno uguali a livello mondiale. I 'fossili di Bolca' sono conosciuti da diversi secoli; la prima indicazione risale al 1550, e rappresenta peraltro la più antica segnalazione scientifica di un giacimento fossilifero; al 1571 si data inoltre l'importante raccolta del farmacista veronese Francesco Calceolari che, nella sua ricca collezione, considerabile come uno tra i primi musei naturalistici conosciuti al mondo, esponeva anche alcuni 'pesci' di Bolca.

Gli scavi storici e quelli scientifici più recenti hanno consentito di classificare la Val d'Alpone come il territorio più ricco di giacimenti fossiliferi al mondo, e di conseguenza attribuirle un ruolo fondamentale per capire l'ambiente di vita marino e terrestre dell'Eocene. Questi giacimenti forniscono informazioni uniche sulla grande biodiversità di vertebrati, invertebrati e piante fossili eccezionalmente ben conservati, tra cui coccodrilli, tartarughe, serpenti, uccelli, pesci, crostacei, cefalopodi, gasteropodi, bivalvi, coralli, vermi, meduse, insetti, piante terrestri e marine, queste ultime corredate di fiori e frutti.

Il grande interesse per i giacimenti di vertebrati marini presenti in Val d'Alpone attrae oggi numerosi specialisti italiani e stranieri che visitano continuamente le collezioni conservate nei tre principali Musei locali (Museo dei Fossili di Bolca, Museo Paleontologico di Roncà e Museo di Storia Naturale di Verona). Ogni anno vengono scoperte e descritte specie nuove per la scienza (per lo più generi e specie, ma anche famiglie di pesci, crostacei e molluschi) riconosciute sia nelle collezioni storiche, sia tra i materiali recuperati in occasione di recenti scavi scientifici.

La Pesciara e il Monte Postale sono i "Fossil-Lagerstätten" ypresiani di origine marina più famosi e importanti al mondo. Molti dei pesci fossili di Bolca hanno "parenti" tuttora viventi. Per la grande varietà dei resti ittici rinvenuti nei cinque livelli fossiliferi della Pesciara, questo è considerato dagli studiosi il giacimento che annovera la maggiore diversità paleoittologica al mondo, che consente di documentare in maniera estremamente realistica e precisa le caratteristiche strutturali ed ecologiche dei popolamenti ittici della Tetide di circa 50 milioni di anni fa e di definire i processi che hanno condotto alla attuale configurazione e diversità del biota ittico tropicale moderno attraverso una serie di gradualisti cambiamenti avvenuti nel corso del tempo.

Tra gli importanti giacimenti fossiliferi con piante fossili, sia marine, sia terrestri, presenti nella Val d'Alpone, ascrivibili all'Eocene inferiore, sono da citare ancora la Pesciara di Bolca e il Monte Postale. Per quanto riguarda invece quelli dell'Eocene medio e superiore, vi sono i giacimenti di Monte Purga e di Monte Vegroni, dove affiorano rocce argillose, tufi vulcanici e ligniti con molluschi di acqua dolce e terrestri. La successione stratigrafica di queste ultime località è indicativa di un ambiente

con acque dolci o salmastre e con un'abbondanza tale di piante da aver dato origine a consistenti depositi ligniferi. Fino al primo dopoguerra le ligniti sono state oggetto di estrazione e commercializzate come combustibile. Durante i lavori di coltivazione, che avvenivano per lo più in galleria, sono state rinvenute numerose e stupende palme (Latanites, Phoenicites, ecc.), alte parecchi metri, con fronde sia a ventaglio sia pennate. Filliti sono segnalate anche nel territorio di Roncà e in quello di San Giovanni Ilarione.

Dal punto di vista geologico, la Valle d'Alpone si trova al margine meridionale delle Alpi, e appartiene al dominio dei Monti Lessini orientali. Nell'area affiorano formazioni sedimentarie marine originatesi tra il Cretaceo inferiore e l'Eocene medio e rocce vulcaniche del Paleogene. Queste ultime sono costituite prevalentemente da prodotti piroclastici subacquei e, secondariamente da colate laviche subacquee ma anche subaeree di età eocenica ed oligocenica. Per quanto concerne il paesaggio, le rocce vulcaniche presentano morfologie dolci e ondulate, da cui emergono forme coniche, localmente note come "purghe" (Purga di Bolca, Purga di Durlo) e resti di antichi 'edifici' vulcanici (Monte Calvarina, Monte Crocetta, Monte Castello, Monte del Diavolo).

Inoltre, le rocce vulcanoclastiche spesso racchiudono olistoliti di varie dimensioni, derivati da rilevanti eventi vulcano-tettonici, avvenuti in concomitanza con le manifestazioni magmatiche. I più importanti olistoliti sono quelli della Pesciara di Bolca e l'affioramento della località di Brusaferrì. Le rocce sedimentarie, di natura principalmente carbonatica, sono rappresentate da limitate estensioni di depositi di età cretacea e da più ampi affioramenti del Cenozoico.

Facendo riferimento a tutti questi caratteri di eccezionale importanza e valore universale riscontrati nell'area, l'Associazione Temporanea di Scopo "Val d'Alpone - Flore Faune e Rocce del Cenozoico", costituita per avviare il processo di candidatura a Sito con valenza naturalistica della Lista del Patrimonio Mondiale Unesco (World Heritage List), ha formulato alla Regione del Veneto una richiesta di condivisione d'intenti e di appoggio alla candidatura stessa.

Va innanzitutto sottolineato a tale proposito che la Regione del Veneto, con Legge regionale del 30 giugno 2006, n. 7, ha riconosciuto la zona di Bolca, rappresentativa di gran parte dei giacimenti della Valle, come un sito paleontologico meritevole di una particolare attenzione, nell'ambito delle proprie funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale.

Da tempo inoltre la Regione, responsabile del governo di un territorio che può vantare diversi contesti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, è attiva nel sostenere, promuovere e valorizzare le proprie realtà d'eccellenza riconosciute a livello internazionale, anche nell'ambito del Tavolo di Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto, istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 2867 del 12 settembre 2006, e in diverse occasioni ha già espresso la propria condivisione e dato il proprio supporto ad analoghi processi di candidatura relativi a beni e aspetti d'eccellenza del territorio, alcuni già conclusisi felicemente, come quello delle "Opere di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo", Sito iscritto nella Lista Unesco a luglio 2017, cui la Regione ha aderito con deliberazione della Giunta regionale n. 627 del 28 aprile 2015, altri attualmente ancora in corso, come quello per le "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sostenuto con deliberazione n. 3433 del 17 novembre 2009.

Pertanto, considerate le importanti ragioni di natura geologica e paleontologica sopra evidenziate, che muovono l'avvio della procedura per il riconoscimento Unesco, si ritiene che la proposta di candidatura della "Val d'Alpone" alla Lista del Patrimonio Mondiale possa avere l'appoggio istituzionale della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;

VISTA la Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, sottoscritta a Parigi il 16 novembre 1972;

VISTE le Linee Guida Unesco per l'applicazione della Convenzione di Parigi;

VISTA la Legge regionale del 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";

VISTA la propria Deliberazione n. 2867 del 12 settembre 2006 "Siti Unesco del Veneto. Istituzione di un Tavolo di Coordinamento Regionale";

VISTA la propria Deliberazione n. 3433 del 17 novembre 2009 "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Condivisione e avvio del percorso di candidatura a Sito Unesco";

VISTA la propria Deliberazione n. 627 del 28 aprile 2015 "Approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la definizione e l'attuazione della parte nazionale del dossier di candidatura e del Piano di Gestione del Sito seriale transnazionale intitolato Le Opere di Difesa Veneziane tra il XV ed il XVII secolo da iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di condividere, così come in premessa esposti, i valori sottesi alla candidatura della "Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone" a Sito della Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, e di dare quindi il proprio appoggio istituzionale all'avvio del percorso di candidatura stesso;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1.5

LESSINIA REGIONAL NATURAL PARK CONSTRAINT (LAW NO. 1/90) PROTECTION OF THE BOLCA AND RONCÀ COMPONENTS

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)**NORME PER L'ISTITUZIONE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA***TITOLO I
NORME GENERALI***Art. 1 - (Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia).**

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. (i)

2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Sant' Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Boscochiesanova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolcè, Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà, Vestenanova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo.

3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco ed individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per l'eccezionalità delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:

- a) Corno d' Aquilio - Spluga della Preta;
- b) Alto Vaio dell'Anguilla - Foresta dei Folignani;
- c) Foresta di Giazza;
- d) Cascate di Molina;
- e) Ponte di Veia;
- f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;
- g) Covoli e Purga di Velo;
- h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;
- i) Strati di Roncà;
- l) Basalti colonnari di S. Giovanni Ilarione.

Art. 2 - (Finalità).

1. Le finalità del Parco regionale della Lessinia sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, paleontologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche e archeologiche delle zone;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso gravitanti;
- g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni " Cimbre "

*TITOLO II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE***Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).**

1. Il piano ambientale di cui all'[art. 9](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

- a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
 - b) l'articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi [articoli 8 e 9](#);
 - c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dal soggetto gestore;
 - d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
 - e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
 - f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;
 - g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;
 - h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
 - i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.
3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

Art. 4 - (Elaborati del piano ambientale).

1. Il piano ambientale è costituito da:
 - a) analisi volte ad individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
 - b) realizzazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
 - c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
 - d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;
 - e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5 - (Procedimento di formazione del piano ambientale).

1. Il piano ambientale è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio del soggetto gestore.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo della comunità montana.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il presidente della comunità montana trasmette alla Regione il piano ambientale adattato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'[art. 10](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bur e il relativo piano è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bur.

Art. 6 - (Efficacia del piano ambientale).

1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'[articolo 124](#) della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Ptrc).
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 7 - (Varianti al piano ambientale).

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del

OF THE BOLCA AND RONCÀ COMPONENT

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui all'art. 3 comma 2, sono adottate dal Consiglio del soggetto gestore e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.

Art. 8 - (Classificazione delle aree protette).

1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati nell'art. 9, procede alla perimetrazione e classificazione definitiva del territorio del Parco nelle seguenti zone:

- zone di riserva naturale;
- zone agro-silvo-pastorali.

Art. 9 - (Criteri per la redazione del piano ambientale).

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.

4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:

- a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;
- b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.

6. Le zone agro-silvo-pastorali, sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa.

7. Il piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone con particolare attenzione alla tutela dell'agricoltura, al mantenimento delle alberature, delle siepi, dei manufatti connessi alle attività del settore primario che caratterizzano il paesaggio della Lessinia.

8. Il piano ambientale fornisce inoltre indicazioni per il riuso degli edifici abbandonati, per interventi sugli edifici esistenti e di arredo ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche ed edilizie, alle tecnologie ed ai materiali.

Art. 10 - (Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale).

1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:

- a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il soggetto gestore;
- h) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- i) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento di rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
- l) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
- m) l'abbandono dei rifiuti;
- n) l'apertura di nuovi impianti di risalita;
- o) la costruzione di nuovi edifici.

2. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

- b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g), e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
- c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;
- d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;
- e) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.

Art. 11 - (Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale).

1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria allegata, non sono consentiti:

- a) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la comunità montana;
- h) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- i) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
- l) l'abbandono dei rifiuti;
- m) l'apertura di nuovi impianti di risalita e l'ampliamento di quelli esistenti, ad eccezione dell'impianto San Giorgio - Malera - Trappola come previsto nel piano regolatore generale del Comune di Boscochiesanova e fatte salve diverse disposizioni dei piani territoriali e dei piani di settore.

2. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
- c) sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti con eccezione delle zone E per le quali si applicano gli [articoli 3, 4 e 6](#) della legge regionale 5 marzo 1985, n 24;
- d) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
- e) sono consentiti in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente la manutenzione per gli impianti di risalita esistenti e per le relative piste di discesa, nonché gli adeguamenti previsti.

TITOLO III GESTIONE DEL PARCO

Art. 12 - (Soggetto gestore).

1. Il soggetto gestore del Parco, ai sensi dell'[art. 7](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è individuato nella comunità montana della Lessinia il cui consiglio è integrato da tre consiglieri di ciascuno dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali e da tre consiglieri della Provincia di Verona, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal consiglio provinciale.

2. Analogamente, la giunta della comunità montana è integrata da due membri, nominati dal Consiglio del soggetto gestore di cui al comma 1, uno dei quali tra i consiglieri dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, ed uno tra i consiglieri della Provincia di Verona, con funzioni di vicepresidente, designati rispettivamente dai consiglieri comunali e provinciali di cui al comma 1.

OF THE BOLCA AND RONCÀ COMPONENT

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

3. Il Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge invita i comuni e le province interessati a provvedere entro 30 giorni alle designazioni di competenza. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale insedia il consiglio del soggetto gestore sulla base delle designazioni pervenute, purchè siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

4. I rappresentanti comunali e provinciali decadono con la decadenza dei consigli comunali e provinciale oppure per il venir meno rispettivamente della qualifica di consigliere comunale e provinciale, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori.

5. Le riunioni degli organi del soggetto gestore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

6. I componenti del primo consiglio restano comunque in carica, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, fino al 31 dicembre 1990.

Art. 13 - (Adempimenti).

1. Il consiglio del soggetto gestore assolve ai seguenti compiti:

- a) provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano ambientale in conformità al disposto dell'[art. 5](#) e, contestualmente ad esso, adotta un programma di attuazione di durata biennale secondo le modalità dell'[art. 25](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;
- b) nomina di redattori del piano ambientale e delle sue varianti;
- c) adotta le varianti del piano ambientale;
- d) controdeduce alle osservazioni relative al Piano ambientale adottato;
- e) approva i regolamenti, concernenti la gestione del Parco;
- f) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
- g) approva le integrazioni alla pianta organica della comunità montana in relazione a quanto previsto dall'[art. 15](#);
- h) nomina il direttore del Parco;
- i) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'[art. 14](#);
- l) accoglie le domande di autorizzazioni per ogni intervento di competenza comunale, provinciale, regionale sul territorio del Parco al fine della loro trasmissione all'ente di competenza.

2. La giunta del soggetto gestore assolve ai seguenti compiti:

- a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora per scopi scientifici o didattici;
- b) predisporre la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
- c) concede il nulla osta relativamente al rilascio delle concessioni edilizie;
- d) autorizza l'attività di ricerca scientifica;
- e) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;
- f) propone alla Giunta regionale interventi relativi ad opere di prevenzione ed estinzione di incendi;
- g) delibera in ordine alle attività patrimoniali;
- h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
- i) delibera su ogni altro atto che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza del consiglio a norma del comma 1.

Art. 14 - (Comitato tecnico-scientifico).

1. Il soggetto gestore per le finalità, di cui alla presente legge, ai sensi dell'[art. 7](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Tale Comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale e eventuali varianti, sui regolamenti; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi del soggetto gestore, riguardo ad ogni altra questione di particolare rilevanza.

3. Il Comitato tecnico scientifico è nominato nella sua prima composizione dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni; successivamente esso è nominato dal consiglio del soggetto gestore ai sensi della lett. i), comma 1 dell'[art. 13](#), e rimane in carica cinque anni.

4. Esso è composto da:

- a) sette esperti, di cui due nominati su terne proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco, nelle seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;
- b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;
- c) il soprintendente ai beni archeologici del Veneto;
- d) il direttore del Museo di storia naturale di Verona;
- e) il direttore dell'Azienda regionale delle foreste;
- f) il responsabile del servizio forestale regionale di Verona;
- g) il direttore del Parco.

5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente della comunità montana o un suo delegato.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità montana.

7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni. (ii)

Art. 15 - (Personale).

1. Per la necessità della gestione del Parco la comunità montana opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni professionali tecniche e amministrative; può altresì avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.
2. Nella prima fase di attività del Parco e fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, la comunità montana può avvalersi degli uffici di altri enti territoriali.
3. Per la progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo la comunità montana si avvale delle strutture tecniche dell'Azienda regionale foreste e delle strutture tecniche regionali, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'[art. 26](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.
4. La comunità montana può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e Cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

Art. 16 - (Il Direttore del Parco).

1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.
2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
3. Il direttore del Parco:
 - a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;
 - b) sovrintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale addetto all'attività di gestione del Parco;
 - c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 17 - (Consulta per il Parco).

1. La consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei programmi di attività del soggetto gestore.
2. Gli organismi partecipanti alla consulta sono individuati dal consiglio del soggetto gestore fra le organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologiche-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello locale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area della Lessinia.
3. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal presidente della comunità montana ed è dallo stesso presieduta.

Art. 18 - (Vigilanza).

1. La comunità montana vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti della comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norme dell'art. 57 del codice di procedura penale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente.
6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 19 - (Sanzioni).

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
 - a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
 - b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

OF THE BOLCA AND RONCÀ COMPONENT

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

- c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;
- d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al soggetto gestore.

3. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal presidente della comunità montana con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20 - (Controlli).

1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

2. I bilanci preventivo e consuntivo relativi alla gestione del Parco sono approvati dal consiglio del soggetto gestore e costituiscono una posta del bilancio della comunità montana.

3. Contestualmente alla trasmissione del bilancio preventivo e consuntivo al Comitato regionale di controllo, il soggetto gestore ne invia copia alla Giunta regionale.

Art. 21 - (Finanziamento).

1. Il soggetto gestore provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:

- a) da trasferimenti della Regione;
- b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell'area del Parco;
- c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- d) dalle sanzioni.

Art. 22 - (Norma finanziaria).

1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'[art. 28](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è determinato nella misura di lire 2.000.000.000 di cui lire 500.000.000 sono utilizzate per la costruzione del museo di Bolca ad integrazione del contributo previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 e lire 300.000.000 per altre strutture museali esistenti. (iii)

2. La residua somma di lire 1.200.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, previste in lire 2.000.000.000, si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 " Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali " dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

4. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 300 milioni, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 " Contributi annuali agli Enti di gestione di parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

Art. 23 - (Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali).

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:

- a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
- b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
- c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
- d) attività agrituristiche;
- e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;
- f) acquisizione di aree;
- g) attrezzature delle aree pubbliche;
- h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività del Parco.

Art. 24 - (Norma finale).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

- (i) Si omette la planimetria allegata.

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

-
- (ii) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia.
 - (iii) Vedi per la definizione di spese di primo impianto l'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20. La legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)
NORME PER L'ISTITUZIONE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

INDICE

TITOLO I
NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia**
- Art. 2 - Finalità**

TITOLO II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

- Art. 3 - Contenuti del piano ambientale**
- Art. 4 - Elaborati del piano ambientale**
- Art. 5 - Procedimento di formazione del piano ambientale**
- Art. 6 - Efficacia del piano ambientale**
- Art. 7 - Varianti al piano ambientale**
- Art. 8 - Classificazione delle aree protette**
- Art. 9 - Criteri per la redazione del piano ambientale**
- Art. 10 - Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale**
- Art. 11 - Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale**

TITOLO III
GESTIONE DEL PARCO

- Art. 12 - Soggetto gestore**
- Art. 13 - Adempimenti**
- Art. 14 - Comitato tecnico-scientifico**
- Art. 15 - Personale**
- Art. 16 - Il Direttore del Parco**
- Art. 17 - Consulta per il Parco**
- Art. 18 - Vigilanza**
- Art. 19 - Sanzioni**
- Art. 20 - Controlli**
- Art. 21 - Finanziamento**
- Art. 22 - Norma finanziaria**
- Art. 23 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali**
- Art. 24 - Norma finale**